

## Statuto dell'Associazione

### STATUTO

#### Titolo Primo

##### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

###### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE AMICI ITALIA ISLANDA" .

###### **Art.2 – Sede**

L'Associazione ha sede in Roma.

###### **Art.3 – Durata**

La durata della Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

###### **Art.4 – Scopi**

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro.

L'Associazione si propone lo sviluppo in Italia e in Islanda della conoscenza delle rispettive civiltà e culture, nonché dei rispettivi territori, attraverso appropriate iniziative intraprese nello spirito di amicizia e di collaborazione che caratterizza i rapporti tra i due paesi.

In particolare l'Associazione si propone:

- di promuovere iniziative culturali attraverso l' organizzazione di conferenze, incontri, mostre ed esposizioni;
- di promuovere iniziative sportive attraverso l' organizzazione di incontri, gare e manifestazioni;
- di promuovere iniziative turistiche, attraverso l' organizzazione di viaggi e soggiorni individuali e di gruppo;
- di diffondere, oltre a tutte le iniziative intraprese, notizie di carattere generico e specifico per la migliore conoscenza dei rispettivi paesi.

Per il conseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà porre in essere, attraverso i propri organi rappresentativi, tutte le operazioni e le attività comunque ritenute strumentali ed utili.

#### Titolo Secondo

##### PATRIMONIO ED ATTIVITA' ECONOMICA

###### **Art.5 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite dai contributi annuali versati dagli associati e da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

E' esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l' eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

###### **Art.6 – Attività economica**

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente con gli scopi sociali; potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

#### Titolo Terzo

##### SOCI

###### **Art. 7 – Requisiti e categorie**

Possono aderire all'Associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e all' estero.

Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale e civile.

I soci si distinguono in soci ordinari ed in soci onorari.

Sono soci ordinari le persone interessate agli scopi dell'Associazione che, avendo presentato domanda, vengono ammessi a far parte dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio di minorenni dovrà essere firmata anche dall' esercente la patria potestà parentale.

L' ammissione a socio è deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari i soci fondatori e coloro i quali l'Assemblea ritenga opportuno eleggere, fino a dimissioni o revoca, in riconoscimento di meriti particolari.

I soci onorari fruiscono di tutti i diritti dei soci effettivi, partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche direttive.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento del contributo associativo.

###### **Art.8 – Rapporto associativo**

L' adesione all'Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni dell'Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- lo scioglimento dell'Associazione;
- il recesso da parte del socio, comunicato a mezzo raccomandata a.r.;
- il mancato pagamento del contributo associativo per più di una annualità;
- l' esclusione per gravi motivi o per comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.

#### **Art.9 – Contributo associativo**

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere comunicata ai soci mediante avviso pubblicato sul sito dell'Associazione.

Il socio che non è in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

Il contributo associativo non è trasmissibile, neppure a causa di morte, né rivalutabile.

#### **Art.10 – Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione o in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante posta elettronica o fax.

### Titolo Quarto

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art.11 – Organi**

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti e il Revisore supplente

#### **Art.12 – Elegibilità e gratuità**

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi, e tutti i soci onorari.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### Titolo Quinto

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art.13 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'università dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno due consiglieri o di almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La convocazione, ove richiesta dai consiglieri o dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.

Le assemblee possono essere convocate in località anche diversa dalla sede dell'Associazione, mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della riunione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea deve intervenire in proprio poiché non è ammessa la rappresentanza per delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in caso assenza o impedimento di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, a maggioranza dei presenti, un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, da inserire in una apposita raccolta cronologica.

#### **Art.14 – Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria:

- determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- approva i bilanci;
- elegge dei membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei conti ed il Revisore supplente se istituiti.

E' inoltre competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza della Assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposto al suo esame.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art.15 – Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica dello statuto di cui alla lettera a) potranno essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e dovranno essere portate a conoscenza degli altri soci, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea in cui verranno prese in esame per l' eventuale approvazione.

L'assemblea straordinaria che delibera sulle materie di cui alle lettere a) e b) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le materie di cui alla lettera c) le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

## Titolo Sesto

### **CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

#### **Art.16 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'Associazione per mandato dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i propri associati maggiori di età, che durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

#### **Art.17 – Presidente**

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione.

Inoltre, nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Assemblea dei soci può eleggere, in riconoscimento di meriti particolari, dei Presidenti onorari.

I Presidenti onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, inoltre, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

#### **Art.18 – Riunioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l' anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i consiglieri, per posta elettronica o per fax, almeno tre giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### **Art.19 – Costituzione e deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio nomina, a maggioranza dei presenti, un segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

#### **Art.20 – Competenza**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria amministrazione dell'Associazione ed anche per quella straordinaria nei casi di urgenza che non consentano di rispettare i termini per la convocazione dell'Assemblea.

In quest'ultimo caso le deliberazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo in particolare redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti necessari al prestigio ed allo sviluppo dell'Associazione, delibera sull' ammissione dei soci e sulla loro esclusione, determina l' ammontare del contributo annuale associativo, delibera la convocazione dell'Assemblea, redige eventuali regolamenti ad integrazione del presente Statuto da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea.

#### **Art.21 – Rappresentanza dell'Associazione**

Il potere di rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente:

- rappresenta l'Associazione in ogni sede civile, tributaria ed amministrativa, adducendo a concordati e presentando ricorsi e reclami, memorie e documenti, innanzi a qualsiasi autorità e commissione, anche in sede tributaria, con facoltà di accettare rimborsi e riscuoterli;
- può stare in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato, sia in prima che in ulteriore istanza, nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
- può transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale e stragiudiziale; compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominandoli e revocandoli; definire vertenze e arbitrati.

#### **Art.22 – Dimissioni e decadenza**

Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee di più di un consigliere comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro 30 giorni dal fatto che comporta la decadenza.

## Titolo Settimo

## REVISORE DEI CONTI E REVISORE SUPPLENTE

### **Art.23 – Nomina e durata**

L'istituzione del Revisore dei conti non è obbligatoria.

Il Revisore dei conti ed il Revisore supplente vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

### **Art.24 – Competenze**

Il Revisore controlla l'amministrazione contabile dell'Associazione e riferisce, in ordine a questa, all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o decadenza è sostituito dal Revisore supplente.

## Titolo Ottavo

### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

### **Art.25 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art.26 – Bilancio**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, entro il termine massimo di tre mesi, redige il bilancio consuntivo redatto nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Art.27 – Avanzi di gestione**

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio determina la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità.

## Titolo Nono

### SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

### **Art.28 – Scioglimento**

L'Associazione potrà essere sciolta secondo le norme previste al precedente Art. 15 e l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento con messa in liquidazione, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

### **Art.29 – Regolamenti organici**

Il Consiglio Direttivo redige e modifica eventuali regolamenti organici per l'esecuzione del presente Statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività nell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Art.30 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.